



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CHIARA PETRILLO

Nella seduta del 13/07/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 16.10.2016 la ricorrente chiedeva all'Arbitro di disporre lo svincolo e la liquidazione della somma di euro 3.849,00 presente sul deposito titoli a custodia e amministrazione a lei intestato, estinto il 20/06/2001.

A sostegno della propria domanda la ricorrente narrava di essere stata titolare di un rapporto di deposito titoli a custodia e amministrazione nonché di un conto corrente intrattenuti presso l'intermediario resistente.

In data 18/12/2015, chiedeva all'intermediario, tramite PEC, l'immediato svincolo e la liquidazione della somma presente su tale deposito.

Il 22/01/2016 inviava al resistente una ulteriore PEC reiterando le proprie istanze, ma nonostante ciò nulla le è stato pagato né le sono state fornite motivazioni circa il mancato svincolo.

Con le controdeduzioni, l'intermediario affermava che il *dossier* titoli, acceso dalla cliente in data 11/06/1999 era stato estinto il 20/06/2001 e chiedeva al Collegio di dichiarare irricevibile o inammissibile il ricorso o, in subordine, di respingerlo in quanto infondato. Narrava, inoltre, che tale *dossier* conteneva n. 110 azioni ordinarie emesse dall'intermediario resistente, vendute il 31/05/2001, con regolamento per cassa;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

afferitava, infine, che essendo trascorsi oltre dieci anni dall'estinzione del rapporto, la banca non è tenuta, ai sensi dell'art. 119 TUB, "alla conservazione dell'operazione *de qua*".

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto relativo ad un servizio di investimento, come tale non rientrante nella competenza *ratione materiae* dell'ABF.

L'eccezione è infondata. Infatti, il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6673/2014 ha affermato che occorre valutare se con il ricorso vengano censurate condotte dell'intermediario inerenti al rendimento dell'investimento anche con riferimento al mancato rispetto della specifica normativa di trasparenza prevista dai regolamenti attuativi del TUF ovvero condotte inerenti al diligente ottemperamento del rapporto contrattuale in seno al quale si collocano funzionalmente i singoli investimenti. La competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario sussistere in tale ultimo caso. Nel caso di specie la controversia ha ad oggetto l'esecuzione di un contratto tipicamente bancario, quale il deposito titoli in amministrazione ed la relativa esecuzione, ivi inclusa l'estinzione del rapporto ed il trasferimento dei titoli giacenti sul dossier, sicché sussiste la competenza di quest'Arbitro.

2. Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza *ratione temporis* per essersi estinto il rapporto nel 2001, Infatti, la richiesta di pagamento delle somme risale al 2015 ed è con riferimento a tale richiesta che deve essere valutata la competenza di quest'Arbitro.

3. Nel merito - poiché l'intermediario conferma l'esistenza del rapporto dedotto in giudizio dalla ricorrente e si limita a dedurre, senza darne dimostrazione alcuna, di aver già liquidato le somme alla medesima - la domanda della ricorrente merita accoglimento. Infatti, la mancata conservazione della documentazione inerente il rapporto oltre il termine decennale previsto dall'art. 119 TUB non esonera la banca dall'onere previsto dall'art. 2697 c.c. di provare i fatti dalla stessa affermati.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente il saldo del libretto, pari a di euro 3.849,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA